

Codice A14000

D.D. 15 novembre 2017, n. 724

Approvazione dello schema di convenzione per la collaborazione della Dr.ssa Mara CASSANO, nell'ambito dell'Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le ASR per lo studio e l'approfondimento delle problematiche sanitarie.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

per le motivazioni di cui alle premesse:

- di approvare lo schema di convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale TO5, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato A), per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30 settembre 2008, della dott.a Mara Cassano, nell'ambito dell'attività di competenza del settore regionale con particolare riguardo a tematiche connesse alla continuità assistenziale, ad argomenti inerenti specifiche fasce di popolazione e allo sviluppo di alcune reti assistenziali;
- di stabilire che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nell'allegato schema di convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Dott. Renato BOTTI

Il Dirigente
Dr.ssa Emanuela ZANDONA'

Allegato

CONVENZIONE TRA

la Regione Piemonte, Direzione SANITA', in persona del direttore regionale

E

l'Azienda Sanitaria Locale TO5 in persona del direttore generale

E

ed la Dott.a Mara Cassano.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 è stato approvato un "Accordo-quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto Accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza e di interesse per le Aziende;
- la Regione Piemonte, in persona dell'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità ..
..... e l'Azienda Sanitaria Locale TO5.
....., in persona del direttore generale
..... hanno sottoscritto il citato Accordo-quadro.

Dato atto che:

- la presente convenzione-tipo è stipulata in attuazione dell'articolo 3 del succitato Accordo-quadro;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Sanitaria Locale con deliberazione del direttore generale n.
. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la Regione Piemonte con determinazione del direttore regionale della Sanità n. . . .
..... del ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

- la dott.a Mara Cassano ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione, per l'espletamento delle attività studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda;

quanto sopra premesso

TRA:

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), rappresentata dal Direttore regionale della Sanità . . .
....., nato ail . . .
....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato
regionale alla Sanità in Torino, corso Regina Margherita n.153 bis;

E

l'Azienda Sanitaria Locale TO5 (C.F.) rappresentata dal direttore
generale, nato ail
....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda;

E

La dott.a Mara Cassano (C.F.) nata a
. il, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede
dell'Azienda;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità, oggetto.

In applicazione della D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 la Regione Piemonte – Direzione Sanità -
intende avvalersi della collaborazione della dott.a Mara Cassano per l'espletamento, a supporto
del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera afferente alla Direzione Sanità, di attività
di indirizzo e governo del SSR che richiedono specifiche competenze tecniche e amministrative.

Art. 2 – Modalità dell'incarico.

L'attività della dott.a Mara Cassano sarà svolta durante il normale orario di servizio, presso gli uffici
della Regione, Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera afferente alla Direzione Sanità, c.so
Regina Margherita, 153/bis, per un impegno orario settimanale di 3 giorni, compatibili con gli
impegni derivanti dall'attività svolta presso l'Azienda di appartenenza.

Art. 3 – Oneri.

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. Alla dott.a Mara Cassano
compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà
corrisposto dall'Azienda la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le
indennità per la missione.

Art. 4 – Esonero responsabilità.

Relativamente al presente incarico di collaborazione, la dott.a Mara Cassano, rinuncia a far valere
pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente convenzione e si
impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi
evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda, durante la permanenza negli uffici
della Regione.

Art. 5 – Controversie, arbitrato.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in questo modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.

La dott.a Mara Cassano garantisce la riservatezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

Art. 7 – Durata.

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2018, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l'eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.

Art. 8 – Registrazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

- Il Direttore regionale della Sanità.....

- Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale

- La Dott.a Mara Cassano